



PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2019/5918	18/06/2019	Servizio Pianificazione Urbanistica

OGGETTO:

Adozione, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 65/2014, della variante per l'aggiornamento del piano strutturale e adozione del primo piano operativo e contestuale adozione del rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, ai sensi dell'art.8 comma 6, della L.R. n.10/2010.

Riferimenti Archivistici: M 01 - 20080000007

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 408 del 02.08.2018 è stato avviato, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 65/2014, il procedimento della variante per l'aggiornamento del piano strutturale e per la contestuale formazione del primo Piano Operativo, secondo gli elaborati redatti dal Raggruppamento Temporaneo composto dallo Studio D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati (mandataria), Criteria srl, arch. Matteo Scamporrino, arch. Luca di Figlia e avv. Agostino Zanelli Quarantini;

Dato atto che, ai sensi dell'art.17 comma 3, lettera c, la deliberazione di avvio del procedimento, unitamente alla documentazione, è stata trasmessa agli Enti competenti alla formulazione dei contributi tecnici di cui all'elenco contenuto nell'elaborato denominato "Relazione del responsabile del Procedimento";

Riscontrato che nel termine individuato in 60 giorni sono pervenuti n. 6 apporti tecnici o conoscitivi in merito agli aspetti urbanistici :

- Prot. n. 144877 del 22.10.2018 presentata da Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Prot. 145230 del 22.10.2018 presentata dall' Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale;
- Prot. 146742 del 25.10.2018 presentata da Nuove Acque Spa;
- Prot. 148832 del 29.10.2018 da Regione Toscana, Settore pianificazione del territorio con il quale vengono inviati i contributi dei settori regionali interessati e più in particolare: Settore Pianificazione e controlli in materia di cave, Settore



tutela della natura e del mare, Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, Settore autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Settore forestazione, usi civici e agroambiente;

- Prot. 152694 del 7.11. 2018 presentata dall'Autorità di Bacino Appennino Settentrionale;
- Prot. 153866 del 09.11.2018 presentata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Ricordato che le controdeduzioni relative ai sopra citati apporti tecnici sono espresse nell'elaborato "Relazione del responsabile del Procedimento", predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica – allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visti gli elaborati, redatti dal Raggruppamento Temporaneo composto dallo Studio D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati (mandataria), Criteria srl, arch. Matteo Scamporrino, arch. Luca di Figlia e avv. Agostino Zanelli Quarantini, presentati in data 03.06.2019 prot. 82680 e successive integrazioni, come da elenco contenuto nell'elaborato "Relazione del responsabile del Procedimento", nonché dall'Ing. Pietro Chiavaccini per gli aspetti di competenza idraulica e dalla Soc. Progeo Engineering S.r.l. per lo studio di microzanzione sismica di livello 1;

Vista la "Relazione del responsabile del procedimento", redatta dal Servizio pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 65/2014;

Considerato che il documento preliminare di valutazione previsto dall'articolo 23 comma 2 della legge regionale n. 10 del 12/2/2010 e s.m.i., che disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di carattere territoriale e urbanistico, redatto dal Raggruppamento Temporaneo, completo anche dei contenuti preliminari per lo studio di incidenza ambientale, è stato trasmesso all'autorità competente e agli altri soggetti, competenti in materia ambientale, di cui all'elenco contenuto nell'elaborato denominato "Relazione del responsabile del Procedimento", dando agli stessi 60 giorni di tempo per eventuali valutazioni, pareri e osservazioni;

Riscontrato che in relazione al documento preliminare di valutazione, sopra riportato, sono pervenuti n. 5 apporti tecnici o conoscitivi:

entro il termine individuato in 60 giorni:

- Prot. 145363 del 23.10.2018, presentato da Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica e Opere Pubbliche di interesse strategico regionale;
- Prot. 141828 del 26.10.2018 presentato da Azienda UsI Toscana sud est;
- Prot. 152694 del 07.11.2018 presentato da Autorità di Bacino Appennino Settentrionale;
- Prot. 153866 del 09.11.2018 presentato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali;

oltre il termine dei 60 giorni:

- Prot. 158205 del 16.11.2018 presentato da Arpat;



Ricordato che le controdeduzioni relative ai sopra citati apporti tecnici concernenti gli aspetti ambientali (VAS e VI), sono espresse nell'elaborato "Relazione del responsabile del Procedimento", predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Visto il provvedimento del Servizio Ambiente n. 3175 del 14.11.2018, con il quale:

- si prende atto delle determinazioni del Nucleo di Valutazione espresse nel verbale del 12.11.2018;
- si da' atto che l'organo di cui sopra ritiene che il Documento Preliminare sia redatto secondo i contenuti dell'art. 23 della L.R. 10/10 e smi. e che per la fase di redazione del Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono indicati dall'art. 13 comma 4 e dall'allegato VI parte seconda del D. Lgs 152/06, formula le seguenti osservazioni:
 - a - nell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale non sono indicati l'Autorità Idrica Toscana (AIT) e il Consorzio di Bonifica Alto Valdarno;
 - b -per quanto riguarda il sistema di monitoraggio ambientale, si raccomanda particolare attenzione nell'individuazione degli indicatori da correlare a ciascuna delle attività potenzialmente impattanti, in modo da poter controllare nel tempo l'attuazione delle azioni e gli effetti indotti;
 - c - in particolare, il monitoraggio deve prevedere la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali, mediante la definizione di indicatori di contesto, il controllo dell'attuazione delle azioni del Piano e delle eventuali relative misure di mitigazione/compensazione, mediante la definizione di indicatori di processo e il controllo degli effetti significativi sull'ambiente mediante la definizione di indicatori di contributo, che misurano la variazione del contesto imputabile alle azioni del Piano;
 - d - tenere conto dei contributi derivanti dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;

Visti i seguenti elaborati:

- il Rapporto Ambientale redatto dal Raggruppamento Temporaneo, incaricato per curare le attività di Valutazione Strategica Ambientale (VAS) e di Valutazione d'Incidenza (VI), che ha recepito le prescrizioni espresse dal Nucleo di valutazione ambientale, dall'Azienda USL Toscana sud est, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Toscana, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dall'ARPAT;
- la sintesi non tecnica redatta ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.R. 10/2010;

Dato atto che :

a) in data 21/05/2019 la Prima Sezione del TAR della Toscana ha emesso la sentenza n. 744 con la quale è stato accolto il ricorso n. 318/2018 presentato dai Sigg. Fracassi Francesco, Fracassi Antonio, Fracassi Luisa, Fracassi Sandra, Pucci Ivo e Pucci Rina. I ricorrenti hanno sollecitato, in sede di adozione della variante al Piano Strutturale e di formazione del primo Piano Operativo, l'inserimento del comparto edificatorio in loc. Pratantico, oggetto della sentenza. Il recepimento dell'area di trasformazione nei detti piani urbanistici assume carattere obbligatorio, in quanto il Comune deve



necessariamente ottemperare alla ricordata sentenza, non potendo scegliere se farlo o meno; inoltre il recepimento è vincolato, dato che occorre riproporre le trasformazioni urbanistico/edilizie in precedenza ammesse nel comparto;

b) in data 22/05/2019 la Prima Sezione del TAR della Toscana ha emesso la sentenza n. 765 con la quale è stato accolto il ricorso n. 1586/2017 presentato dai Sigg. Bilancetti Mauro e Casini Rita che chiedono l'individuazione di un'area edificabile nel terreno di proprietà posto lungo il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle. Dal momento che l'appello presenterebbe elevati rischi di soccombenza la richiesta dei ricorrenti viene recepita nel piano operativo;

Considerato che il “Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione” relativo alla formazione della variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale e alla redazione del primo Piano Operativo, nonché al procedimento di VAS e VI, redatto dal Raggruppamento Temporaneo, incaricato della comunicazione e informazione degli strumenti urbanistici, in base all'art. 36 della LRT 65/2014 e del regolamento DPGR n.4/R del 2017, di concerto con il garante dell'Informazione e Partecipazione Dott.ssa Daniela Farsetti, è stato attuato mediante:

- conferenze stampa;
- creazione di una sezione dedicata, all'interno della Home Page del Comune di Arezzo;
- continuo aggiornamento della pagina web del garante dell'informazione e partecipazione, in coincidenza dei vari eventi legati al processo di partecipazione;
- momenti di partecipazione consistenti in incontri pubblici e tavoli di discussione svoltisi in data 10 e 24 novembre 2018 e 15 dicembre 2018;
- interviste a 12 esponenti della società civile aretina;
- geoblog strumento di partecipazione on line rivolto alla cittadinanza o a gruppi di interesse;

Riscontrato che i contenuti dei presenti strumenti urbanistici sono adeguati al PIT avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con DCRT 37 del 27/03/15, in quanto sono coerenti con le direttive della disciplina statutaria e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso;

Visto il parere positivo alla proposta di adeguamento al PAI, rilasciato dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, pervenuto con prot. n. 86361 del 10.06.2019, con il quale sono state espresse le seguenti condizioni, da attuarsi nella fase del procedimento di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, ritenuta più opportuna:

- 1 – Siano integralmente recepite le modifiche alla banca dati geomorfologica, secondo la bozza di bancadati IFFI, modificando di conseguenza la pericolosità di cui al DPGR n. 53 R/2011;
- 2 – Sia rivista la delineazione delle aree a franosità diffusa di limitata estensione che ha determinato pericolosità PF4;

Dato atto che le prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale sono state interamente recepite dai progettisti incaricati, mediante adeguamento degli elaborati interessati dalle modifiche, pervenuti con nota prot. 89288 del 13.06.2019, eseguito preliminarmente al deposito degli stessi presso il Genio civile,



anche con riferimento allo studio di microzonazione sismica di livello 1 i cui elaborati modificati sono pervenuti in data 10.06.2019;

Ricordato che è stata attivata, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, la procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza di Copianificazione, ai fini di sottoporre all'esame della stessa le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che non rientrano nelle eccezioni previste dallo stesso art. 25 comma 2. Gli ambiti per i quali è stata attivata la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/14, individuate negli elaborati allegati alla presente, sono :

- *Area di Rondine*: si tratta di un'area, localizzata immediatamente a nord del nucleo di Rondine, da destinare al potenziamento della "Cittadella della Pace", struttura di formazione a livello internazionale;
- *Area della Catona*: si tratta dell'ambito interessato dal tracciato stradale a nord della città in zona Catona; l'intervento è finalizzato a individuare un tracciato alternativo alla viabilità più prossima alle mura della città. Inoltre tale intervento è finalizzato alla riorganizzazione dell'accesso turistico da nord al centro storico (in virtù della presenza della risalita meccanica).

Visto il parere espresso dalla Conferenza di Copianificazione nella seduta del 14.06.2019:

A - per quanto riguarda l'Area di Rondine sono state formulate le seguenti prescrizioni:

- nelle successive fasi procedurali, occorrerà intervenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'elaborato 8 B del PIT-PPR;
- occorre verificare, anche in relazione agli interventi previsti in area contigua, la coerenza con l'art. 44 del Regolamento della Riserva naturale regionale Ponte Buriano e Penna, al fine di evitare ulteriori pressioni nelle aree situate a margine della riserva, tali da pregiudicare la conservazione dei valori naturalistici presenti;
- lo studio di incidenza dovrà riguardare gli aspetti elencati, tenendo presente che gli effetti si cumulano a quelli indotti dagli interventi riguardanti l'area esterna all'abitato di Rondine e oggetto del provvedimento di nulla osta rilasciato in base all'art. 52 e di valutazione di incidenza rilasciato in base all'art. 88 della L.R. n. 30/2015 (nota prot. n. 273.869 del 22.05.2018);
- nelle successive fasi procedurali, occorrerà tenere conto dei contenuti espressi nel parere della provincia di Arezzo, al fine di rendere conforme l'intervento al PTCP, e di quanto espresso nel parere del Genio Civile in relazione alla pericolosità geologica;

B - per quanto riguarda l'Area della Catona, Bretella nord-est, gli interventi sono stati valutati non conformi alla specifica disciplina del PIT-PPR, in considerazione delle molte criticità emerse in sede di istruttoria, in modo particolare le seguenti:

- quella relativa al vincolo imposto con DM del 25.05.1962 in merito alla tutela della zona dell'acquedotto e delle ville limitrofe;
- quella relativa alla possibilità di inserire nel Piano conformativo dei suoli (Piano Operativo), il tracciato di una viabilità comunale senza l'apposizione del vincolo preordinato agli espropri;



- quelle relative al tracciato della nuova viabilità in relazione all'acquedotto vasariano e alla viabilità di San Polo;
- dovranno essere attestate formalmente le verifiche al PIT- PPR, mediante l'iter procedurale di cui all'art. 21 della disciplina del PIT e rimandando alle successive fasi anche le valutazioni e gli approfondimenti relativi alle condizioni di pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica;

Ritenuto opportuno pertanto, eliminare dal piano operativo la previsione della Bretella nord-est, mantenendola solo a livello strategico nel Piano Strutturale;

Rilevato che l'attivazione, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, della procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'art. 31 della L.R. 65/2014, avverrà successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale saranno esaminate le osservazioni;

Visto il parere della Commissione Assetto del Territorio espresso nella seduta del _____ ;

Dato atto che la certificazione delle indagini geologico-tecniche è stata depositata presso l'Ufficio del Genio Civile ed alla pratica suddetta è stato assegnato il n. 3750 di deposito del 14.06.2019;

Ritenuto opportuno adottare, per quanto sopra premesso:

1 - ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014:

- la variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale;
- il primo Piano Operativo;

2 – di adottare, ai sensi dell'art.8 comma 6, della L.R. n.10/2010:

- il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

Dato atto che la presente deliberazione, in conformità ai disposti di cui all'art. 42 comma 2 lett. b) del TUEL (D.Lgs 267/2000), spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli strumenti urbanistici;

Vista la legge regionale n. 65 del 10.11.2014 (norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale n. 10 del 12.02.2010;

Vista la relazione del Garante dell'informazione e della partecipazione;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal direttore del Servizio pianificazione urbanistica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, ritenendo di non dover chiedere il parere di regolarità contabile per l'assenza di profili in ordine a tale aspetto, in quanto la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA



1 - Di dare atto che, in relazione all'avvio del procedimento della variante per l'aggiornamento del piano strutturale e per la contestuale formazione del primo Piano Operativo, ai sensi dell'art. 17 comma 1 , della L.R. 65/2014, sono pervenuti i seguenti apporti tecnici e conoscitivi relativi agli aspetti urbanistici:

- Prot. n. 144877 del 22.10.2018 presentata da Regione Toscana, Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Prot. 145230 del 22.10.2018 presentata dall' Autorità di Bacino dell'Appennino Centrale;
- Prot. 146742 del 25.10.2018 presentata da Nuove Acque Spa;
- Prot. 148832 del 29.10.2018 da Regione Toscana, Settore pianificazione del territorio con il quale vengono inviati i contributi dei settori regionali interessati e più in particolare: Settore Pianificazione e controlli in materia di cave, Settore tutela della natura e del mare, Settore servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, Settore autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Settore forestazione, usi civici e agroambiente;
- Prot. 152694 del 7.11. 2018 presentata dall'Autorità di Bacino Appennino Settentrionale;
- Prot. 153866 del 09.11.2018 presentata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

2 - Di adottare le determinazioni sugli apporti tecnici e conoscitivi di cui al n.1, in conformità alle controdeduzioni espresse dal Servizio pianificazione urbanistica, così come formulate nell'elaborato denominato “Relazione Responsabile del Procedimento”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

3 - Di adottare i seguenti strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, della legge regionale n. 65/2014, secondo gli elaborati redatti dal Raggruppamento Temporaneo composto dallo Studio D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati (mandatario), Criteria srl, arch. Matteo Scamporrino, arch. Luca di Figlia e avv. Agostino Zanelli Quarantini, e recepiti come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da elenco contenuto nell'elaborato “Relazione del responsabile del Procedimento”, nonché dall'Ing. Pietro Chiavaccini per gli aspetti di competenza idraulica e dalla Soc. Progeo Engineering S.r.l. per lo studio di microzanazione sismica di livello 1:

- la variante per l'aggiornamento del piano strutturale;
- il primo Piano Operativo.

4 - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010, sono pervenuti i seguenti apporti tecnici o conoscitivi, relativi agli aspetti ambientali:

- Prot. 145363 del 23.10.2018, presentato da Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore Valutazione impatto ambientale – Valutazione ambientale strategica e Opere Pubbliche di interesse strategico regionale;
- Prot. 141828 del 26.10.2018 presentato da Azienda Usl Toscana sud est;
- Prot. 152694 del 07.11.2018 presentato da Autorità di Bacino Appennino Settentrionale;
- Prot. 153866 del 09.11.2018 presentato dal Ministero per i Beni e le attività Culturali;
- Prot. 158205 del 16.11.2018 presentato da Arpat.



5 - Di adottare le determinazioni sugli apporti tecnici o conoscitivi di cui al n. 4, così come illustrate nell'elaborato denominato "Relazione Responsabile del Procedimento", allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

6 - di adottare, ai sensi dell'art.8 comma 6, della L.R. n.10/2010, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, previsti dall'art. 24 della stessa legge regionale, che includono, così come previsto dall'art. 73 ter della L.R. n.10/2010, anche gli elaborati relativi alla valutazione di incidenza, redatti dal Raggruppamento Temporaneo composto dallo Studio D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti e associati (mandatario), Criteria srl, arch. Matteo Scamporrino, arch. Luca di Figlia e avv. Agostino Zanelli Quarantini quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, benchè non allegati.

7 - Di trasmettere alla Regione, alla Provincia e ai comuni contermini, la presente deliberazione unitamente alla documentazione menzionata in narrativa, come previsto dal citato articolo 19 comma 1, della legge regionale n. 65/2014.

8 - Di attivare la procedura di consultazione prevista dall'art. 25 commi 2 e 3 della L.R. 10/2010, in relazione al Rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica;

9 - di attivare, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale saranno esaminate le osservazioni, ai sensi dell'art. 21 della disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 37 del 27.03.2015, la procedura finalizzata alla convocazione della Conferenza Paesaggistica, prevista dall'art. 31 della L.R. 65/2014, ai fini della conformazione e adeguamento al PIT/PPR e al PTCP del Nuovo Piano Strutturale e del primo Piano Operativo, in base all'accordo tra il MiBAC e la Regione Toscana sottoscritto in data 17/05/2018.

10 - Di provvedere al deposito degli atti:

- per 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. 65/2014, per gli aspetti urbanistici;
- per 60 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3, della L.R. 10/2010, per gli aspetti ambientali.

11 - Di riscontrare che i contenuti dei presenti strumenti urbanistici sono adeguati al PIT avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con DCRT 37 del 27/03/15, in quanto sono coerenti con le direttive della disciplina statutaria del PIT e rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del PIT.

12 - Di recepire:

- a) la sentenza n. 744 emessa dal TAR della Toscana in data 21/05/2019 con la quale è stato accolto il ricorso n. 318/2018 presentato dai Sigg. Fracassi Francesco, Fracassi Antonio, Fracassi Luisa, Fracassi Sandra, Pucci Ivo e Pucci Rina, mediante l'inserimento del comparto edificatorio posto in loc. Pratantico, in sede di adozione della variante al Piano Strutturale e di formazione del primo Piano Operativo.



b) la sentenza n. 765 emessa dal TAR della Toscana in data 22.05.2019 con la quale è stato accolto il ricorso n.1586/2017 presentato dai Sigg. Bilancetti Mauro e Casini Rita mediante l'inserimento nel Piano Operativo di un'area edificabile nel terreno di loro proprietà posto lungo il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle.

13 - Di dare mandato agli uffici di apportare le dovute variazioni non sostanziali finalizzate a correzioni di errori materiali e coordinamento formale degli elaborati grafici e testuali degli strumenti urbanistici.